

Consiglio Regionale
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Presentata dal Consigliere

VIOLINO

ISTITUZIONE DELLA “FIESTE DE PATRIE DAL FRIÛL”

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

non è la prima volta che si discute una legge per la celebrazione di parte della nostra storia, ma è la prima volta che si discute una proposta di legge che, attraverso l'istituzionalizzazione di una ricorrenza, celebra un'identità: quella del popolo friulano.

Rafforzare il senso di appartenenza ad una realtà storica, culturale e sociale, in questo caso attraverso una celebrazione, è un modo per rafforzare la coesione dei gruppi sociali, per rivalutare l'appartenenza ad un territorio e quindi la partecipazione e la responsabilità nella gestione del territorio.

La finalità di questa proposta di legge non è infatti quella di creare una commemorazione fine a sé stessa e quindi vuota di significato, ma creare un legame fra la coscienza del passato e le prospettive di sviluppo per la nostra Regione.

L'identità deve diventare elemento qualificante e caratterizzante il nostro sviluppo socio economico ... poiché solo la conservazione delle "diversità" che caratterizzano la nostra Regione rafforza l'Autonomia come gestione dell'identità.

Per questi motivi infatti si è posto l'accento sull'attività di sensibilizzazione dei giovani da parte degli Enti Locali e, accanto al riconoscimento di quanti già si sono distinti per la propria "friulanità", sulla volontà di investire nei giovani che dimostrano capacità e sensibilità per la peculiarità delle loro origini.

Per questi motivi si sono inoltre vincolati i contributi per la realizzazione delle manifestazioni culturali attraverso requisiti che garantiscano la visibilità e la rilevanza dell'evento, evitando contribuzioni a pioggia che, di fatto, annullerebbero l'importanza della ricorrenza.

Confidiamo pertanto in una tempestiva approvazione dell'articolato, sicuri dell'importanza dell'iniziativa ed, anzi, auspicando che analoghe iniziative vengano assunte anche con riguardo alle altre minoranza linguistiche tutelate in Regione.

“ISTITUZIONE DELLA FIESTE DE PATRIE DAL FRIÛL”

articolo 1

Istituzione della “ Fieste de Patrie dal Friûl”

1. Al fine di valorizzare le tradizioni di cultura, civiltà e autonomia che contraddistinguono le origini del popolo friulano, con la presente legge, la giornata del 3 aprile, anniversario dell’istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia, è dichiarata “*Fieste da Patrie dal Friûl*”.

articolo 2

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, le previsioni della presente Legge si applicano nei territori regionali in cui la lingua friulana e' tradizionalmente e significativamente parlata, così come individuati ai sensi della Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 15, articolo 5.

articolo 3

Esposizione della Bandiera

1. In applicazione dell’articolo 6, della Legge Regionale 27 novembre 2001, n. 27, i Comuni, le Province, i Consorzi e le Unioni di enti locali, i Comprensori montani nonché gli Uffici distaccati della Regione e degli altri organismi pubblici, espongono, in occasione della “Fieste de Patrie dal Friûl”, la bandiera del Friuli all’esterno delle proprie sedi.

2. In sede di prima applicazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti di cui al comma 1 una bandiera del Friuli per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all’attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio – Servizio del provveditorato.

articolo 4

Celebrazioni istituzionali

1. Il Consiglio regionale organizza annualmente la “ Fieste de Patrie dal Friûl ” in una delle località che sono testimonianza della storia friulana, attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento di persone, Enti o organismi che si contraddistinguono per la continuità con i valori civili e culturali che hanno caratterizzato l’identità friulana.

2. I Comuni possono integrare gli Statuti comunali alle finalità della presente legge prevedendo le modalità con cui celebrare la ricorrenza, con particolare riguardo ad attività, organizzate con le scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e dei valori che rappresentano l'identità del popolo friulano.

articolo 5 *Borse di studio*

1. Nell'ambito della celebrazione di cui all'articolo 4, comma 1, il Presidente del Consiglio regionale procede altresì al conferimento di borse di studio pluriennali a favore di studenti friulani, originari o residenti dei Comuni di cui all'articolo 2, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio su tematiche connesse alla storia ed alle prospettive di sviluppo delle comunità friulane.

2. Le Amministrazioni Comunali possono procedere ad iniziative analoghe, con fondi propri, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Al fine di promuovere la coscienza di appartenenza alle istituzioni ed alla vita amministrativa della Regione, al conferimento delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 seguono iniziative di coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato alla selezione alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali nonché attività di informazione e contatto con gli strumenti culturali ed economici che promuovono lo sviluppo e i processi di integrazione europea della Regione.

articolo 6 *Manifestazioni culturali*

1. Nell'ambito di uno specifico programma predisposto annualmente dall'Assessore alla Cultura, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di manifestazioni culturali originali per la celebrazione della festività, attraverso la concessione di contributi alle Pro Loco, alle associazioni ed organismi senza fini di lucro eventualmente in collaborazione con gli Enti locali e gli organismi di promozione turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo va presentata alla Direzione regionale dell'Istruzione e della Cultura, entro il 1 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'iniziativa.

3. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentito il parere dell'Assessore al Turismo, avuto riguardo delle seguenti priorità:

- a) programmi celebrativi articolati ed organizzati con il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati appartenenti a Comuni diversi;
- b) idoneità del progetto ad incentivare l'animazione turistica;
- c) cofinanziamento dell'iniziativa da parte di soggetti o enti privati.

articolo 7
Provvedimenti di attuazione

1. Con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, vengono individuati:

- a) le modalità di individuazione dei destinatari del riconoscimento istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
- b) i requisiti, le modalità di richiesta, istruttoria ed assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 5, attraverso la partecipazione di esponenti del mondo lavorativo friulano;
- c) le modalità di presentazione delle domande e dell'istruttoria dei contributi di cui all'articolo 6.

2. Con deliberazione annuale, la Giunta Regionale determina altresì le tematiche degli studi oggetto dell'istruttoria per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 5 e il programma delle manifestazioni culturali di cui all'articolo 6.

articolo 8
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4552 che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4552 che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 9
Pubblicazione

1. Il testo della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in lingua italiana e friulana.

TESTO NOTIZIALE

ARTICOLO 2

- Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 15, articolo 5.

ARTICOLO 3

- Legge Regionale 27 novembre 2001, n. 27, articolo 6.